



# COMUNE DI RAVEO

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

### INDICE

- Articolo 1 – Ambito di applicazione
- Articolo 2 – Disciplina
- Articolo 3 – Determinazione aliquota
- Articolo 4 – Soggetto attivo
- Articolo 5 – Soggetto passivo
- Articolo 6 – Esenzioni
- Articolo 7 – Versamenti
- Articolo 8 – Controllo, accertamento e riscossione
- Articolo 9 – Disposizioni finali

Articolo 1  
*Ambito di applicazione*

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del Decr.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche di cui all'articolo 1 del Decr.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decr.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Articolo 2  
*Disciplina*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche, mediante l'adozione di apposito Regolamento. Con lo stesso Regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3  
*Determinazione dell'aliquota*

La determinazione e la variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla Legge.

Le aliquote stabilite sono le seguenti:

<b>ALIQUOTA</b>	<b>FASCIA DI APPLICAZIONE</b>
0,00%	ESENZIONE PER REDDITI FINO AD EURO 7.500,00
0,20%	SCAGLIONE DA EURO 0,00 A 15.000,00 EURO
0,40%	SCAGLIONE DA EURO 15.000,01 A 28.000,00 EURO
0,60%	SCAGLIONE DA EURO 28.000,01 A 55.000,00 EURO
0,70%	SCAGLIONE DA EURO 55.000,01 A 75.000,00 EURO
0,80%	SCAGLIONE ALTRE 75.000,01 EURO

La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito imponibile al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'aliquota si applica all'intero reddito imponibile.

Le aliquote come sopra determinate si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione da adottare entro i termini di Legge.

Il termine per la variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche è stabilito entro il limite massimo previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 4  
*Soggetto attivo*

L'addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche è dovuta al Comune di Raveo dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso.

---

Articolo 5  
*Soggetto passivo*

L'addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche, è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Raveo alla data del 1° gennaio nel quale è applicabile l'addizionale medesima, ed è determinata applicando le aliquote indicate nel precedente articolo 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6  
*Esenzioni*

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla Legge.

Articolo 7  
*Versamenti dell'addizionale IRPEF*

Il versamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1 del Decr.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 8  
*Controllo, Accertamento e Riscossione*

In materia di Controllo, Accertamento e Riscossione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche si applicano le disposizioni di Legge vigenti in tema di imposte sui redditi.

Le violazioni degli obblighi di versamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche sono soggette alle medesime sanzioni previste in materia di IRPEF. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13 del Decr.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, nel testo vigente.

Articolo 9  
*Disposizioni finali*

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.

Le disposizioni del presente Regolamento esplicano i loro effetti a partire dal 1° gennaio 2019.

---